

Provincia di Reggio Calabria

Regolamento degli Scarichi della Provincia di Reggio Calabria

Regolamento degli Scarichi della Provincia di Reggio Calabria

Sommario

ART. 1:	OGGETTO	3
ART. 2:	Definizioni	3
ART. 3:	Competenze	3
ART. 4:	Individuazione dell'Unità Organizzativa Responsabile	3
ART. 5:	Esenzioni	3
ART. 6:	Nuove autorizzazioni	3
	Aodalità di presentazione della richiesta di autorizzazione	
6.2 I	struttoria	4
	Rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico	
	erifica dell'adozione delle prescrizioni impartite e rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico	
ART. 7:	RINNOVI	5
7.1 N	Aodalità di presentazione dell'istanza di rinnovo	5
7.2 L	L'istruttoria per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico	6
	DINIEGHI E REIEZIONI	
ART. 9:	VOLTURE DELLA TITOLARITÀ DEGLI SCARICHI	6
	: CESSAZIONE DELLO SCARICO	
	: Trasferimenti, ampliamenti e ristrutturazioni	
ART. 12	: Variazioni	7
ART. 13	: COMUNICAZIONE DEI SOGGETTI AUTORIZZATI	7
	: ASSIMILAZIONE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE	
	· BIS: PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'AUTORIZZAZIONE DI SCARICHI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA	
	: Controlli e sanzioni	
	: Controlli analitici	
	: DIFFIDA E/O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	
	: Illeciti amministrativi	
	: Illeciti penali.	
	: Spese istruttorie	
	: NORME TRANSITORIE	
ART. 22	: Norma finale	10
ALLEGA	TO 1: CONDIZIONI TECNICHE	11
1.	SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE	
1.1.	Agglomerato	11
1.2.	Scarichi relativi ad agglomerati con meno di 2000 Abitanti Equivalenti (A.E.)	
1.3.	Scarichi su suolo	
1.4.	Scaricatori di piena	
1.5.	Fognature bianche	
1.6.	Scarichi di emergenza	
2.	SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.	
2.1.	Scarichi di acque meteoriche	
2.2.	Scarichi di aziende agrumicole	
2.3.	Scarichi di aziende olearie	
3.	SCARICHI DI REFLUI IN COLLETTORI COMUNI.	12

Art. 1: Oggetto

Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi per il rilascio ed il controllo delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e dalla Legge Regionale 3 ottobre 1997, n. 10.

Art. 2: Definizioni

Ai fini del presente regolamento si rimanda alle definizioni di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e s.m. e i.

Art. 3: Competenze

Ai sensi dell'art. 45, comma 6, del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e dell'art. 3 della Legge Regionale 3 ottobre 1997, n. 10, è di esclusiva competenza della Provincia il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane, domestiche ed industriali che recapitano:

- nei corpi idrici superficiali;
- sul suolo e negli strati superficiali del suolo;

Art. 4: Individuazione dell'Unità Organizzativa Responsabile

Il Servizio "Tutela delle acque" del competente settore, ai sensi dell'art. 4 della legge 241 del 07/08/90, viene individuato come l'Unità Organizzativa Responsabile che procede all'istruttoria tecnico – amministrativa delle istanze di autorizzazione allo scarico delle acque reflue, nonché agli accertamenti ed ai sopralluoghi ritenuti necessari all'istruttoria al fine di accertare che lo scarico possieda tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per essere autorizzato e, successivamente all'autorizzazione, che tali requisiti siano mantenuti inalterati rispetto a quelli previsti nell'autorizzazione.

Il Dirigente del Settore competente, su proposta del Responsabile dell'Unità Organizzativa, provvede con apposito atto:

- a) al rilascio delle autorizzazioni, agli eventuali dinieghi o reiezioni relativi agli scarichi;
- b) alle revoche, alle diffide ed alle sospensioni delle autorizzazioni;
- c) alle prese d'atto delle variazioni del titolare e/o dei requisiti e delle condizioni richieste per il rilascio delle autorizzazioni.

Art. 5: Esenzioni

Sono esenti dall'obbligo di autorizzazione:

- a) scarichi costituiti esclusivamente da acque bianche delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili:
- b) scarichi indiretti, sia civili sia produttivi, che restano disciplinati dal D. Lgs. 05/02/1997, n. 22.

Art. 6: Nuove autorizzazioni

6.1 Modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione

Le autorizzazioni allo scarico sono rilasciate su istanza che, a pena di inammissibilità, deve essere redatta, in carta semplice o legale a seconda dei casi, secondo l'apposito modello, corredata dai relativi documenti indicati e della ricevuta del versamento di procedibilità istruttoria di cui all'art. 45, comma 10, del D. Lgs. 152/99.

L'istanza deve essere inviata al Servizio "Tutela delle acque" del competente Settore della Provincia di Reggio Calabria.

Copia della domanda, in carta semplice, completa degli allegati, deve essere inviata per conoscenza al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

(A.R.P.A.Cal.), al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente ed al Comune in cui insiste lo scarico.

Nel caso di scarichi di acque reflue urbane, l'istanza va presentata a firma del Sindaco pro-tempore. Nel caso di scarichi di acque reflue industriali o domestiche, l'istanza va presentata a firma del titolare o del responsabile legale dell'insediamento.

Nel caso in cui più insediamenti produttivi utilizzino un unico collettore, dotato o meno di impianto terminale di depurazione, per l'allontanamento delle acque reflue, dovrà essere presentata un'unica istanza sottoscritta dal responsabile del consorzio eventualmente costituito tra le aziende interessate, o dai singoli titolari delle attività da cui si origina lo scarico di ciascuna impresa.

Nel caso di scarico recapitante in un canale, il titolare dello scarico, deve allegare all'istanza di autorizzazione l'assenso del titolare del canale.

6.2 Istruttoria

Il Dirigente del Settore provvede, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90, ad assegnare l'istanza al Responsabile dell'Unità Organizzativa il quale, a sua volta, assegna a se o ad altro dipendente dell'Unità la responsabilità del procedimento.

L'Unità Organizzativa e il nominativo del Responsabile del Procedimento (RP) devono essere riportati su tutti gli atti inerenti l'istruttoria e comunicati, a richiesta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90, a chiunque vi abbia interesse.

Il RP, in applicazione di quanto previsto dalla L. 241/90 e s.m.i., invia comunicazione scritta dell'avvio del procedimento al richiedente, alla competente A.R.P.A.Cal., al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente e, nel caso di richiesta da parte di insediamento produttivo, al Sindaco del Comune su cui insiste lo scarico.

Il RP provvede a verificare che l'istanza di autorizzazione e tutta la documentazione richiesta sia completa in ogni sua parte.

Qualora la documentazione presentata sia incompleta o erronea, il RP richiede al soggetto interessato la documentazione e/o i dati mancanti, mediante comunicazione da inviare entro giorni 30 dal ricevimento della domanda. La documentazione o le informazioni richieste al soggetto istante devono essere fornite nel termine perentorio di 30 giorni, pena la dichiarazione di improcedibilità dell'istanza presentata.

La richiesta di documentazione integrativa è inviata dal soggetto istante, per conoscenza, all'A.R.P.A.Cal., al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente e, nel caso di richiesta da parte di insediamento produttivo, al Sindaco del Comune su cui insiste lo scarico.

Il RP effettua un sopralluogo presso il punto di scarico finalizzato a verificare la rispondenza di quanto dichiarato nell'istanza di autorizzazione. Durante il sopralluogo, sarà accertato il possesso delle condizioni tecniche previste nell'allegato 1 al presente regolamento.

Al sopralluogo sono invitati i rappresentanti della competente A.R.P.A.Cal., del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente e del Comune in cui insiste lo scarico.

Di tale sopralluogo deve essere redatto verbale a cura del RP che viene sottoscritto da tutti i presenti. In tale sede i rappresentanti del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente esprimono il parere di cui all'art. 8, comma 2°, della L.R. 10/97.

Nel caso in cui i tecnici invitati al sopralluogo congiunto non ritengano di dover partecipare, il RP comunica l'esito del sopralluogo agli stessi i quali hanno facoltà di inviare, a stretto giro di posta ed in ogni caso entro sette giorni, gli eventuali rilievi in merito.

Il RP determina il pagamento a conguaglio delle spese istruttorie da parte del richiedente secondo quanto previsto all'art. 20 del presente regolamento.

Il RP elabora il parere di merito e lo schema del provvedimento autorizzativo provvisorio.

Entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, completa di tutta la documentazione prevista, la Provincia si esprime sul rilascio dell'autorizzazione.

Qualora, per particolari motivazioni, sia necessario acquisire ulteriore documentazione rispetto a quella iniziale, il termine generale sopra fissato, ricomincerà a decorrere dal momento della completa ricezione delle notizie o dei documenti richiesti.

6.3 Rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico

Il RP propone al Dirigente del Settore lo schema del provvedimento autorizzativo, corredato dai vari pareri acquisiti.

Il provvedimento autorizzativo è rilasciato al soggetto indicato quale titolare dell'attività da cui si origina lo scarico.

Per gli scarichi di acque reflue urbane, in attesa del completamento della riorganizzazione dei servizi idrici, l'autorizzazione è rilasciata al titolare dello scarico come indicato nell'istanza di autorizzazione e non al gestore dello stesso.

In caso di scarico di reflui industriali in collettore comune l'autorizzazione è rilasciata a tutti gli interessati nella persona di ogni singolo titolare o al consorzio eventualmente costituito.

L'atto di autorizzazione, predisposto sulla base delle risultanze delle procedure istruttorie, contiene le prescrizioni previste dalla Legge ed eventuali ulteriori prescrizioni, anche tecniche, volte a garantire che gli scarichi, ivi comprese le operazioni ad essi funzionalmente connesse, siano effettuati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e l'ambiente.

L'avvenuto rilascio del provvedimento di autorizzazione provvisorio è comunicato dal RP al soggetto titolare dello scarico, mediante lettera, con l'indicazione delle modalità per il ritiro dell'atto presso gli uffici provinciali e delle modalità di pagamento delle somme eventualmente dovute a conguaglio delle spese istruttorie.

L'autorizzazione provvisoria allo scarico è riferita alla compatibilità dello scarico con la normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento ed esula dalle altre autorizzazioni necessarie per la sua realizzazione.

6.4 Verifica dell'adozione delle prescrizioni impartite e rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico

Sulla base dei risultati analitici di autocontrollo forniti dal titolare dello scarico e di quelli forniti dall'A.R.P.A.Cal., il RP valuta il rispetto dei valori limite di emissione previsti nell'allegato 5 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

Il RP verifica, entro i termini di validità dell'autorizzazione provvisoria allo scarico, tramite sopralluogo diretto e/o sopralluoghi effettuati da altre strutture di controllo, il rispetto e/o l'adozione delle prescrizioni impartite in sede di autorizzazione provvisoria allo scarico.

Il RP determina il pagamento a conguaglio delle spese istruttorie da parte del richiedente secondo quanto previsto all'art. 20 del presente regolamento.

Il RP elabora il parere di merito e lo schema del provvedimento autorizzativo definitivo.

L'atto di autorizzazione, predisposto sulla base delle risultanze delle procedure istruttorie, deve contenere le prescrizioni previste dalla Legge ed eventuali ulteriori prescrizioni, anche tecniche, volte a garantire che gli scarichi, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, siano effettuati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e l'ambiente.

L'avvenuto rilascio del provvedimento di autorizzazione definitivo è comunicato dal RP al soggetto titolare dello scarico, mediante lettera, con l'indicazione delle modalità per il ritiro dell'atto presso gli uffici provinciali e delle modalità di pagamento delle somme eventualmente dovute a conguaglio delle spese istruttorie.

Art. 7: Rinnovi.

7.1 Modalità di presentazione dell'istanza di rinnovo.

Il rinnovo della autorizzazione allo scarico degli insediamenti produttivi deve essere richiesto 12 mesi prima della sua scadenza. Nel corso dell'istruttoria di rinnovo, lo scarico potrà essere mantenuto in funzione nel rispetto della autorizzazione concessa fino alla adozione di un nuovo provvedimento.

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione di rinnovo allo scarico, compilata secondo l'apposito modello, corredata dai relativi documenti indicati e della ricevuta del versamento di procedibilità, deve essere inviata al Servizio "*Tutela delle acque*" del competente Settore della Provincia di Reggio Calabria.

Copia dell'istanza, in carta semplice, completa degli allegati, deve essere inviata per conoscenza al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.Cal., al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente ed al Comune nel cui territorio insiste lo scarico.

L'istanza va presentata a firma del Titolare dello scarico specificato nell'autorizzazione in scadenza.

Tutta la documentazione indicata in calce ai modelli già acquisita agli atti della Provincia, non deve essere nuovamente inviata.

Gli uffici provvederanno all'istruttoria dell'istanza secondo quanto previsto nei successivi articoli.

7.2 L'istruttoria per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico

Il RP provvede a verificare che lo scarico sia stato condotto nel rispetto delle normative di legge e secondo le prescrizioni di cui all'autorizzazione concessa.

Fatte salve le penalità previste dalla normativa vigente, l'accertamento di eventuali infrazioni potrà comportare l'adozione di prescrizioni più restrittive.

Il rinnovo potrà essere concesso solo quando saranno eliminate le infrazioni rilevate e/o dopo il pagamento delle eventuali sanzioni amministrative irrogate dal competente ufficio provinciale.

Il RP elabora il parere di merito e lo schema del provvedimento autorizzativo in rinnovo.

L'avvenuto rilascio del provvedimento di autorizzazione è comunicato dal RP al soggetto titolare dello scarico mediante lettera con l'indicazione delle modalità per il ritiro dell'atto presso gli uffici provinciali e delle modalità di pagamento delle somme eventualmente dovute a conguaglio delle spese istruttorie.

Art. 8: Dinieghi e reiezioni

Qualora non sussistano i presupposti tecnici per il rilascio del provvedimento autorizzativo richiesto, l'unità operativa competente provvede a redigere la determinazione di diniego.

Qualora l'atto di autorizzazione risultasse non dovuto, si procederà con un provvedimento di reiezione dello stesso o qualora la Provincia non fosse competente al rilascio dell'autorizzazione richiesta si procede alla trasmissione degli atti all'Ente competente con nota inviata per conoscenza al soggetto istante.

Art. 9: Volture della titolarità degli scarichi

Nel caso in cui vi sia una variazione nella titolarità dello scarico, il nuovo titolare è tenuto a darne tempestiva comunicazione ed a presentare una nuova scheda tecnica con i dati aggiornati.

Con atto del Dirigente del settore competente si prenderà atto delle modifiche della titolarità dello scarico.

Fino all'adozione di tale provvedimento la titolarità dello scarico è attribuita al soggetto titolare dell'autorizzazione in vigore.

Art. 10: Cessazione dello scarico

Qualora intervenga la cessazione dello scarico o il trasferimento dell'attività in altro sito o il collegamento dello scarico ad un collettore fognario comunale, consortile o privato, la Provincia, in seguito alla comunicazione effettuata dal titolare dello scarico, ne prende atto e procede all'archiviazione dell'istanza presentata o alla revoca dell'autorizzazione rilasciata. La presa d'atto viene comunicata agli Enti competenti per territorio (A.R.P.A.Cal., ASL, Comune) ed al titolare dello scarico.

Art. 11: Trasferimenti, ampliamenti e ristrutturazioni

Ai sensi dell'art. 45, comma 11, del D. Lgs. 152/99 e s.m., per i trasferimenti, gli ampliamenti di impianti, installazioni ed edifici da cui risulti uno scarico diverso, qualitativamente e/o quantitativamente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione.

Limitatamente al solo ampliamento di impianti, installazioni ed edifici da cui risulti uno scarico uguale, qualitativamente e/o quantitativamente, a quello precedentemente autorizzato, il Titolare deve darne comunicazione alla Provincia che verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, potrà adottare i provvedimenti che si rendessero necessari.

Art. 12: Variazioni

Nel caso in cui un insediamento produttivo già autorizzato sia soggetto a diversa destinazione e da questa ne derivi uno scarico con caratteristiche qualitativamente e/o qualitativamente diverse da quelle autorizzate, deve essere inoltrata nuova istanza di autorizzazione.

Nel caso in cui, invece, ne derivi uno scarico con caratteristiche qualitativamente e/o qualitativamente identiche a quelle autorizzate, deve essere inoltrata alla Provincia comunicazione riportante l'informativa e le nuove indicazioni. L'unità operativa responsabile valuta l'opportunità di provvedere a modificare l'atto autorizzativo limitatamente alle variazioni intervenute.

Art. 13: Comunicazione dei soggetti autorizzati

Con cadenza semestrale il Responsabile del Servizio "*Tutela delle acque*", del competente Settore della Provincia di Reggio Calabria, comunica ai competenti uffici dell'ARPACal, delle AASSLL, del Corpo di Polizia Provinciale, del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato e delle Capitanerie di Porto, l'elenco delle autorizzazioni all'atto

Art. 14: Assimilazione alle acque reflue domestiche

Ferma restando l'assimilazione alle acque reflue domestiche dei reflui di cui all'art. 28, comma 7, lettere a), b), c), d), del D. Lgs. 152/1999, e nelle more dell'emanazione di un apposita normativa regionale, ai sensi dell'art. 28, comma 7, lettera e), del D. Lgs. 152/1999 e s. m. e i., sono considerate assimilate alle acque reflue domestiche le tipologie di acque di scarico di cui alla tabella 1 dell'allegato 2 che rispettano i valori limiti, misurati prima di ogni trattamento depurativo di cui alla tabella 2 del medesimo allegato.

I titolari degli scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche di cui all'allegato 2, devono presentare istanza di autorizzazione conformemente a quanto stabilito all'art. 6 del presente regolamento. L'istruttoria, a cura degli uffici preposti, verificherà che vi siano i requisiti richiesti per l'assimilazione.

I titolari degli scarichi non previsti nella tabella 1 dell'allegato 2, possono, ove ve ne siano le condizioni, richiedere alla Provincia l'attivazione delle procedure di assimilazione del proprio scarico.

In tal caso lo scarico sarà autorizzato, in via provvisoria, come insediamento produttivo e sarà successiva cura del Titolare dello scarico dimostrare, tramite appositi studi analitici, che lo scarico in questione ha caratteristiche qualitative equivalenti alle acque domestiche, ovvero ai valori limiti di emissione, misurati prima di ogni trattamento depurativo di cui alla tabella 2 del medesimo allegato.

Art. 14 bis: Procedura semplificata per l'autorizzazione di scarichi di acque di prima pioggia

Nelle more dell'emanazione di un apposita normativa regionale, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 152/99 e s.m. e i., le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne degli insediamenti produttivi sono soggette ad autorizzazione nei casi in cui vi sia il rischio di dilavamento, dalle superfici impermeabili scoperte, di sostanze pericolose o di sostanze che possano creare pregiudizio per il corpo idrico.

Il Titolare o il responsabile legale di un insediamento produttivo dotato di impianto di depurazione per il trattamento dei reflui prodotti durante il ciclo produttivo aziendale è tenuto a collettare le acque di prima pioggia verso l'impianto di trattamento reflui. La procedura autorizzativa, in tale caso, avverrà contestualmente all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue.

I Titolari o i Responsabile legali degli insediamenti produttivi che devono richiedere l'autorizzazione allo scarico delle sole acque di prima pioggia, dovranno presentare istanza di autorizzazione in carta semplice o legale a seconda dei casi, e secondo l'apposito modello di cui all'allegato 2, corredata dai relativi documenti indicati e della ricevuta del versamento di procedibilità istruttoria al Servizio "*Tutela delle acque*" del competente Settore della Provincia di Reggio Calabria.

Copia della domanda, in carta semplice, completa degli allegati, deve essere inviata per conoscenza all'A.R.P.A.Cal., al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente ed al Comune nel cui territorio insiste lo scarico.

L'istruttoria seguirà la prassi di cui all'art. 6 di questo regolamento.

Lo scarico sarà autorizzato direttamente in forma definitiva.

Art. 15: Controlli e sanzioni

Il Settore "Polizia Provinciale" viene individuato come l'Unità Organizzativa Responsabile che procederà, per quanto di competenza della Provincia di Reggio Calabria, ai controlli sugli scarichi ed alla contestazione degli illeciti riscontrati.

La Polizia Provinciale effettuerà i controlli adeguandosi alla raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (2001/331/CE).

Art. 16: Controlli analitici

Il Dipartimento Provinciale competente dell'A.R.P.A.Cal., ai sensi della L.R. n. 20 del 03/08/1999, viene individuato come l'Unità Organizzativa Responsabile dei controlli analitici sugli scarichi.

Art. 17: Diffida e/o revoca dell'autorizzazione

In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie previste dalla normativa vigente, gli uffici procederanno, su segnalazione dei soggetti preposti al controllo, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 152/99 e s.m. e i.,

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

In caso di revoca, lo stesso scarico potrà essere nuovamente autorizzato soltanto a seguito di presentazione di un istanza, a firma del titolare dell'attività da cui si origina lo scarico della Ditta o Ente, in cui si dovranno giustificare le cause che hanno comportato alla revoca della precedente autorizzazione e le misure adottate affinché le stesse cause non abbiano a ripetersi.

I provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione sono notificati al titolare dello scarico.

L'informativa relativa ai suddetti atti, completa di copia degli stessi, verrà inviata anche agli Enti interessati, competenti per territorio, mediante lettera a firma del responsabile del procedimento e del Dirigente del Settore.

Art. 18: Illeciti amministrativi

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi di cui all'art. 54 del D. Lgs 152/1999 e s. m. e i., ferma restando la competenza di altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti, sono anche svolte dal Settore "Polizia Provinciale" della Provincia di Reggio Calabria.

La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore e accertata mediante processo verbale, redatto dall'agente accertatore e sottoscritto, per ricevuta, dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. In mancanza della contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro 90 gg. dall'accertamento.

Qualora gli estremi della violazione siano notificati a mezzo posta, si applicano le disposizioni della L. 890/1982 e s.m..

L'originale del verbale di accertamento, unitamente alla prova delle avvenute contestazioni e notificazioni, è trasmesso al Presidente della Regione Calabria per l'irrogazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 152/1999.

Art. 19: Illeciti penali.

Le funzioni di accertamento degli illeciti penali di cui all'art. 59 del D. Lgs 152/1999 e s. m. e i.,, ferma restando la competenza di altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti, sono svolte dal Settore "Polizia Provinciale" della Provincia di Reggio Calabria.

Le notizie di reato, unitamente a relazioni fotografiche, ecc., sono trasmessi tempestivamente alla Procura della Repubblica territorialmente competente.

Art. 20: Spese istruttorie

Ai sensi dall'art. 45 comma 10 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., sono a carico del richiedente le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda di autorizzazione allo scarico.

Le spese per le diverse istruttorie sono diversificate in relazione sia alla complessità delle relative procedure e sia dei diversi controlli analitici necessari.

Gli importi sono versati per punto di scarico.

La somma dovuta all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda è fissata in € 154,94 per tutte le tipologie di scarico.

L'aggiornamento di detta somma avviene con cadenza triennale sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

L'ulteriore somma prevista a copertura delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari al rilascio dell'autorizzazione è stabilita sulla base delle tariffe per le prestazioni ARPACal fissate dalla Giunta Regionale.

Il richiedente deve allegare all'istanza di autorizzazione, pena dichiarazione di non procedibilità, la ricevuta dell'avvenuto versamento delle somme necessarie per l'avvio dell'istruttoria.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente regolamento.

La rinuncia alla domanda di autorizzazione prima della conclusione del procedimento non dà diritto al rimborso delle somme versate a titolo di procedibilità. I costi sostenuti per l'istruttoria della domanda sono comunque dovuti anche nel caso di mancata autorizzazione o in caso di rinuncia al procedimento da parte del richiedente.

Anche il rinnovo dell'autorizzazione comporta il pagamento delle spese previste a titolo di avvio istruttoria, quale condizione di procedibilità della domanda.

Con deliberazione di Giunta Provinciale saranno fissate le modalità di trasferimento all'ARPACal delle somme dovute per i rilievi analitici effettuati.

Art. 21: Norme transitorie

La presente disciplina entra in vigore a seguito di duplice pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia ai sensi dell'art. 13 del vigente Statuto dell'Ente e si applica anche alle istruttorie in corso a tale data

Restano valide le istanze già presentate e si considera la documentazione allegata validamente acquisita ai sensi del vecchio regolamento, anche per quanto riguarda l'importo delle spese istruttorie per la conclusione del procedimento.

Art. 22: Norma finale

Gli allegati al presente regolamento sono suscettibili, tramite determinazione del Dirigente del Settore competente della Provincia, di tutte le eventuali variazioni che sarà necessario apportare a seguito di nuovi orientamenti tecnici e/o di nuovi dettami giurisprudenziali.

Allegato 1: Condizioni tecniche

1. Scarichi di acque reflue urbane.

1.1. Agglomerato

Vista la definizione riportata all'art. 2, lettera m) del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., in attesa di maggiori indicazioni in merito ed in considerazione dell'importanza della definizione di agglomerato per poter individuare correttamente la tipologia di taluni scarichi di acque reflue urbane, si ritiene di precisare, a completamento della citata definizione, che per agglomerato deve intendersi: "la parte di territorio già allacciata alla rete fognaria, da estendere anche a quella porzione in cui il prevedibile prolungamento della fognatura stessa sia giustificato da un vantaggio ambientale e da un costo di realizzazione ritenuto non eccessivamente oneroso".

Con tale criterio, si considerano a pieno titolo comprese nell'agglomerato, tutte quelle zone per cui l'Ente competente abbia un progetto di collegamento fognario approvato e finanziato e/o un progetto di edilizia convenzionata, già approvato, ove sia previsto - nelle opere di urbanizzazione primaria - la realizzazione di un tratto di fognatura da allacciare alla rete esistente.

1.2. Scarichi relativi ad agglomerati con meno di 2000 Abitanti Equivalenti (A.E.)

Tali scarichi non sono regolamentati dal D.Lgs. 152/1999 e dalla L.R. 10/1997.

Sino all'approvazione di una regolamentazione regionale in materia, i valori limite di emissione da applicarsi agli scarichi degli agglomerati con meno di 2000 A.E. sono seguenti:

Agglomerati $BOD_5 \le 250 \text{ mg/l}$ $\le \text{ai } 200 \text{ A.E.}$ $COD \le 500 \text{ mg/l}$

Solidi Sospesi ≤ 200 mg/l

Il gestore del servizio pubblico non può autorizzare scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria che serve agglomerati con meno di 200 A.E.

Agglomerati

> 200 A.E. ed \le ai 2000 A.E. BOD₅ \le 40 mg/l COD \le 160 mg/l Solidi Sospesi \le 80 mg/l

1.3. Scarichi su suolo

In assenza di una specifica disciplina regionale, in ordine agli scarichi provenienti da insediamenti esclusivamente residenziali con meno di 50 A.E. ove si opti per il sistema pubblico di gestione degli stessi espressamente previsto dall'articolo 27, comma 4, del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., trovano applicazione le "Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o (a) 5.000 mc" di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977.

1.4. Scaricatori di piena

L'atto autorizzativo è rilasciato ai sensi della normativa applicata allo scarico finale della pubblica fognatura.

Per gli scarichi realizzati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, l'atto autorizzativo non prevede limiti allo scarico ma impone che lo sfioro deve avere inizio ad una portata superiore a cinque volte la portata media giornaliera in tempo secco.

Per gli scarichi realizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'atto autorizzativo prende atto del dimensionamento reale indicato nell'apposita relazione tecnica, a firma di tecnico

abilitato, purchè lo sfioro abbia inizio ad una portata superiore a tre volte la portata media giornaliera in tempo secco. Qualora non rispetti tale condizione, l'atto autorizzativo considera lo scaricatore di piena come un regolatore di portata assoggettato al rispetto dei relativi limiti di legge.

1.5. Fognature bianche

In attesa delle disposizioni regionali in materia di disciplina dello scarico delle acque meteoriche, lo scarico di tali reti fognarie non necessita di autorizzazione.

1.6. Scarichi di emergenza

I punti di scarico a servizio di stazioni di sollevamento di acque reflue urbane che si attivano solo in casi eccezionali dovuti alla rottura di tutte le pompe, comprese quelle di riserva, che dovranno essere sempre presenti, o di altri eventi non prevedibili, non devono essere autorizzati.

In tal caso è obbligo del titolare dello scarico di fare tempestiva comunicazione dell'eventuale attivazione dello scarico alla Provincia ed al Dipartimento A.R.P.A.Cal. competente.

È obbligatoria la predisposizione di almeno una grigliatura a monte del punto di scarico.

2. Scarichi di acque reflue industriali.

2.1. Scarichi di acque meteoriche.

Le acque meteoriche incidenti su aree scoperte impermeabilizzate adibite a stoccaggio di materie prime, rifiuti o prodotti finiti il cui dilavamento potenzialmente determina un inquinamento delle acque meteoriche stesse, devono essere raccolte e trattate in misura pari ai primi 5 mm di pioggia incidenti sulle aree interessate dal deposito. Per tali scarichi è prescritto il rispetto dei limiti previsti per gli scarichi di reflui industriali dalla Tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i..

2.2. Scarichi di aziende agrumicole

Le acque reflue provenienti dagli impianti di trasformazione agrumicole, oltre ai normali processi di depurazione, devono subire, prima di poter essere scaricate, un idoneo trattamento di decolorazione, da attuarsi con idonea tecnologia, e che garantisca i limiti di emissione previsti, dall'allegato 3 delD. Lgs 152/1999, per il parametro "Colore".

2.3. Scarichi di aziende olearie

Soltanto le acque di lavaggio delle olive possono essere autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.. In ogni caso, tali acque dovranno subire, prima di poter essere scaricate, un idoneo trattamento depurativo adeguato, rappresentato almeno da un trattamento di diseoleazione e di sedimentazione, che garantisca i limiti di emissione previsti, dall'allegato 3 delD. Lgs 152/1999.

3. Scarichi di reflui in collettori comuni.

Per tali scarichi viene richiesta l'installazione di un pozzetto di campionamento di studio immediatamente a monte della confluenza di ogni singola immissione. Qualora non siano riuniti in un Consorzio, tutti gli utenti di tali scarichi sono responsabili in solido delle manutenzione del collettore comune e del rispetto della normativa.

Il rispetto dei limiti è verificato allo scarico finale del collettore nell'ultimo punto accessibile prima dello scarico nel recettore finale, dove deve essere posizionato un pozzetto di campionamento fiscale di controllo.

Allegato 2: assimilazione delle acque reflue ad acque reflue domestiche

Tabella 1: tipologia di attività assimilabile

Attività che scaricano acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche ai sensi dell' art. 28 comma 7 lettera e) del D. Lgs 152/99.				
N°	Tipologia di attività svolta nell' insediamento			
1	Attività di produzione e commercio di beni o servizi le cui acque reflue sono costituite esclusivamente dallo scarico di acque derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche .			
2	Allevamento di altri animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovicaprini, equini con peso vivo medio per anno non superiore alle 2 tonnellate (art. 28 comma 7 lettera -b- e tabella 6-allegato 5 del D.Lgs 152/99)			
3	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli freschi e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione.			
4	Lavorazione e conservazione di carni e/o vegetali e di prodotti a base di carne e/o vegetali.			
5	Produzione di prodotti di panetteria e pasticceria			
6	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili			
7	Produzione di altri prodotti alimentari: cioccolato, caramelle, confetterie, lavorazione dolciaria della frutta, aceti prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, te e caffè, ecc.			
8	Produzione di vino da uve e di altre bevande fermentate e non distillate			
9	Grandi magazzini			
10	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco, in esercizi specializzati o meno, anche con annesso laboratorio di produzione			
11	Alberghi, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi.			
12	Case di riposo (senza cure mediche)			
13	Ristoranti (anche self service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina			
14	Bar, caffe', gelaterie, (anche con intrattenimento e spettacolo) enoteche-bottiglierie con somministrazione			
15	Mense e fornitura di pasti preparati			
16	Asili nido, Istruzione primaria (materna ed elementare) e secondaria di primo grado (media)			
17	Istruzione secondaria di secondo grado: licei ed istituti tecnici e professionali - Istruzione universitaria			
18	Studi odontoiatrici ed odontotecnici e laboratori connessi			
19	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e simili			
20	Stabilimenti balneari			
21	Servizi di lavanderia ad acqua con macchinari con capacità massima complessiva di 100 Kg			
22	Servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza			
23	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico			
24	Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali			
25	Attività di produzione e commercio di beni o servizi e costituite da una o più delle tipologie di attività precedenti			
26	Cinema, stadi e teatri			

Tabella 2: valori limite di equivalenza

1 about 2. Fator t time at oquit aton, a					
Parametro	unita di misura	valore limite di emissione (*)			
Portata	mc/giorno	15			
pН		5,5-9,5			
Temperatura	C°	< 30			
Colore		Non percettibile con diluizione 1:40			
Materiali grossolani		Assenti			
Solidi Sospesi Totali	mg/l	< 700			
BOD ₅ (come ossigeno)	mg/l	< 300			
COD (come ossigeno)	mg/l	< 700			
Rapporto COD / BOD ₅		< 2,2			
Fosforo totale (come P)	mg/l	< 30			
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	< 50			
Azoto nitroso (come N)	mg/l	< 0,6			
Azoto nitrico (come N)	mg/l	< 30			
Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	< 40			
Tensioattivi	mg/l	< 20			

^(*) N.B Per i restanti parametri valgono i valori limite previsti per gli scarichi in acque superficiali dalla Tab.3 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/1999